

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 24 luglio 2018, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Flavia Tobia, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra.

1) RECLAMO N° 83 DELLA SOCIETÀ GS BOCA BARCO CONTRO LA SOCIETÀ EMPOLI FBC SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 363 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TEHE OLAWALE MUHAMED), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società GS Boca Barco e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

2) RECLAMO N° 144 DELLA SOCIETÀ ASD MANOPPELLO ARABONA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CHIETI FC 1922 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 609 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MORRONE DANIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.3.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Manoppello Arabona e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina addebitarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Lorenzo Coen, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra.

3) RECLAMO N° 150 DELLA SOCIETÀ AC BRESSANA 1918 ASD CONTRO LA SOCIETÀ GSD GIOVANILE LUNGAVILLA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 608 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MORONI LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.3.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società AC Bressana 1918 ASD e, per l'effetto, conferma
l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina addebitarsi la tassa.

**4) RECLAMO N°. 159 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA
COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL
CALCIATORE BACHER MICHAEL, PUBBLICATA NEL C.U. 271/CAE-LND del 7.5.2018.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 ARL e, per l'effetto, conferma
l'impugnata decisione della CAE - LND.
Condanna la Società reclamante alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore
resistente, quantificate in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri.
Liquida altresì ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS, la somma di € 200,00 (Euro duecento/00), a
titolo di lite temeraria in favore del calciatore Bacher Michael, ponendole a carico della Società SSD
Viareggio 2014 ARL.
Ordina addebitarsi la tassa.

**5) RECLAMO N°. 160 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA
COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL
CALCIATORE VITIELLO DOMENICO, PUBBLICATA NEL C.U. 271/CAE-LND del 7.5.2018.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 ARL e, per l'effetto, conferma
l'impugnata decisione della CAE - LND.
Condanna la Società reclamante alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore
resistente, quantificate in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri.
Liquida altresì ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS, la somma di € 150,00 (Euro centocinquanta/00),
a titolo di lite temeraria in favore del calciatore Vitiello Domenico, ponendole a carico della Società
SSD Viareggio 2014 ARL.
Ordina addebitarsi la tassa.

**6) RECLAMO N°. 161 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA
COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL
CALCIATORE DE FILIPPI MATTEO, PUBBLICATA NEL C.U. 271/CAE-LND del 7.5.2018.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 ARL e, per l'effetto, conferma
l'impugnata decisione della CAE - LND.
Condanna la Società reclamante alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore
resistente, quantificate in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri.
Liquida altresì ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS, la somma di € 200,00 (Euro duecento/00), a
titolo di lite temeraria in favore del calciatore De Filippi Matteo, ponendole a carico della Società
SSD Viareggio 2014 ARL.
Ordina addebitarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Marco Baliva **Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Antonino Piro, Avv. Salvatore Priola, Avv. Marina Vajana **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra.

7) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 CGS DELLA SOCIETÀ ASD SOVODNJE SSD AVVERSO IL CU N. 28/TFN-SVE RELATIVAMENTE ALLA VERTENZA TRA SOCIETÀ ASD SOVODNJE SSD CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO GORIZIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 484 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LUTMAN ELIA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 25.1.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, revoca la delibera di questo Tribunale del 17-20.4.2018 oggetto di ricorso e annulla la decisione della Commissione Premi del 25.1.2018 relativa al ricorso proposto dalla ASD Pro Gorizia nei confronti della ASD Sovodnje SSD in riferimento al calciatore Lutman Elia.

Dispone restituirsi la tassa del precedente reclamo.

Nulla in ordine alla tassa del presente ricorso.

IV° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Flavia Tobia **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra.

8) RECLAMO N° 145 DELLA SOCIETÀ ASD POL. PRO COLLIANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD EMANUELE BELARDI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 624 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RUFOLÒ PIERPAOLO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.3.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere e annulla limitatamente alla pronuncia sul premio la decisione della Commissione Premi.

Conferma per il resto quanto al pagamento della penale.

Ordina addebitarsi la tassa.

9) RECLAMO N° 183 DELLA SOCIETÀ SSD AVIS PLEIADE POLICORO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CALDEROLLI FERNANDO, PUBBLICATA NEL C.U. 283/CAE-LND del 17.5.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD AVIS Pleiade Policoro Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS liquida le spese di lite in favore del calciatore resistente in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre accessori, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina addebitarsi la tassa.

10) RECLAMO N°. 184 DELLA SOCIETÀ PARMA CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ SSD PRO SESTO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 680 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MARCHESE SIMONE GABRIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società Parma Calcio 1913 Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

11) RECLAMO N°. 185 DELLA SOCIETÀ ASD ROTUNDA MARIS CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIRTUS RE LEONE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 692 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PARISI SALVATORE), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, ritenuta la necessità ai fini del decidere, dispone la convocazione dei legali rappresentanti delle Società per la riunione del 11.9.2018 ore 13.

12) RECLAMO N°. 186 DELLA SOCIETÀ ASD ROTUNDA MARIS CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIRTUS RE LEONE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 650 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE COMPARATO GIUSEPPE), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Rotunda Maris e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

13) RECLAMO N°. 187 DELLA SOCIETÀ ASD ROTUNDA MARIS CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIRTUS RE LEONE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 670 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FRANCOMANO PASQUALE), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Rotunda Maris e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

14) RECLAMO N°. 142 DELLA SOCIETÀ ASD PANORMUS SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD CALCIO CICCIO GALEOTO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 586 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE COSENZA PIETRO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.03.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, preso atto che la Società ASD Panormus Srl ha omesso l'invio del reclamo alla controparte e non ha provveduto al versamento della prescritta tassa reclamo, violando così il disposto dell'art. 33, commi 5 e 8 CGS;

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Panormus Srl.
Ordina addebitarsi la tassa.

15) RECLAMO N° 143 DELLA SOCIETÀ ASD PANORMUS CONTRO LA SOCIETÀ ASD CALCIO CICCIO GALEOTO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 619 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PRIOLO VINCENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.03.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
preso atto che la Società ASD Panormus Srl ha ommesso l'invio del reclamo alla controparte e non ha provveduto al versamento della prescritta tassa reclamo, violando così il disposto dell'art. 33, commi 5 e 8 CGS;
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Panormus Srl.
Ordina addebitarsi la tassa.

16) RECLAMO N° 155 DELLA SOCIETÀ ASD BORGO VERCELLI CONTRO LA SOCIETÀ ASD ORIZZONTI UNITED AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 622 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RINALDI DENNIS), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.03.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
preso atto che la Società ASD Borgo Vercelli ha ommesso l'invio del reclamo alla controparte e non ha provveduto al versamento della prescritta tassa reclamo, violando così il disposto dell'art. 33, commi 5 e 8 CGS;
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Borgo Vercelli.
Ordina addebitarsi la tassa.

17) RECLAMO N° 156 DELLA SOCIETÀ ASD BORGO VERCELLI CONTRO LA SOCIETÀ ASD ORIZZONTI UNITED AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 600 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LA SCALA LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.03.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
preso atto che la Società ASD Borgo Vercelli ha ommesso l'invio del reclamo alla controparte e non ha provveduto al versamento della prescritta tassa reclamo, violando così il disposto dell'art. 33, commi 5 e 8 CGS;
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Borgo Vercelli.
Ordina addebitarsi la tassa.

18) RECLAMO N° 165 DELLA SOCIETÀ ASD PUTEOLANA CONTRO LA SOCIETÀ SC BOYS QUARTO AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 637 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ANTIGNANO GIUSEPPE, RIC. N° 642 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CARANDENTE PERRECA RAFFAELE e RIC. N° 696 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PERROTTA SALVATORE), PUBBLICATE NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
preso atto che la Società ASD Puteolana ha impugnato con un solo ed unico reclamo le tre diverse ed autonome decisioni della Commissione Premi di cui al Ric. n. 637 – premio di preparazione per

il calciatore Antignano Giuseppe, Ric. n. 642 – premio di preparazione per il calciatore Carandente Perreca Raffaele e Ric. n. 696 – premio di preparazione per il calciatore Perrotta Salvatore, per i quali la Società reclamante avrebbe dovuto – al contrario – procedere con il deposito di tre autonomi e distinti reclami, corrispondendo per ciascuno un'autonoma tassa reclamo.

Tutto quanto premesso.

Dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Puteolana e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

19) RECLAMO N° 149 DELLA SOCIETÀ ASD CAMPAGNA CONTRO LA SOCIETÀ ASD EMANUELE BELARDI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 617 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE POLICHETTI DENNIS), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.03.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

preso atto che la Società ASD Campagna non ha provveduto al versamento della prescritta tassa reclamo, violando così il disposto dell'art. 33, comma 8 CGS;

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Campagna.

Ordina addebitarsi la tassa.

20) RECLAMO N° 152 DELLA SOCIETÀ ASD CAMPAGNA CONTRO LA SOCIETÀ ASD EMANUELE BELARDI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 588 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE D'AMBROSIO MASSIMO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.03.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

preso atto che la Società ASD Campagna non ha provveduto al versamento della prescritta tassa reclamo, violando così il disposto dell'art. 33, comma 8 CGS;

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Campagna.

Ordina addebitarsi la tassa.

21) RECLAMO N° 153 DELLA SOCIETÀ ASD CAMPAGNA CONTRO LA SOCIETÀ ASD EMANUELE BELARDI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 584 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GAGLIA MARIANO ANTONIO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.03.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

preso atto che la Società ASD Campagna non ha provveduto al versamento della prescritta tassa reclamo, violando così il disposto dell'art. 33, comma 8 CGS;

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Campagna.

Ordina addebitarsi la tassa.

22) RECLAMO N° 154 DELLA SOCIETÀ ASD CAMPAGNA CONTRO LA SOCIETÀ ASD EMANUELE BELARDI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 603 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MELCHIONDA MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.03.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
preso atto che la Società ASD Campagna non ha provveduto al versamento della prescritta tassa
reclamo, violando così il disposto dell'art. 33, comma 8 CGS;
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Campagna.
Ordina addebitarsi la tassa.

**23) RECLAMO N° 140 DELLA SOCIETÀ ASD ACIREALE CONTRO LA SOCIETÀ SPG S. PIO AVVERSO LA
DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 573 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL
CALCIATORE AMBRA ANDREA SALVATORE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.03.2018.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
preso atto che la Società ASD Acireale ha ommesso l'invio del reclamo alla controparte, violando
così il disposto dell'art. 33, comma 5 CGS;
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Acireale.
Ordina addebitarsi la tassa.

**Il Presidente DEL TFN
Sez. Vertenze Economiche**
Avv. Stanislao Chimenti

Publicato in Roma il 27 luglio 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbricini